

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 137

Il Giorno 31 Luglio 2025, alle ore 12,30 si riunisce presso la stanza sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,00;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente;

Marino Pietro, assente, in sua sostituzione presente il consigliere Aleandro Gilante ore 12,00;

Paola Caltagirone assente;

Bonanno Giuseppe assente, in sua sostituzione presente la consigliera Vita Ippolito ore 12,00;

Giorgio Randazzo ore 12,10;

Brigida Mineo ore 12,00 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,00.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 4) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo alla definizione, mediante lettura e stesura del titolo IV denominato "limiti di accettabilità degli scarichi". Si procede indi a terminare il suddetto titolo con la lettura e trascrizione degli art. 31

rubricato "impianti di trattamento" ed art 32 " Divieto di dilazione degli scarichi, parziali e terminali"

Art. 31

Impianti di pretrattamento

Il Sindaco o l'ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli arti 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

Gli scarichi in fognatura dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del comma precedente, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro tre anni dall'approvazione dello stesso.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna aifabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse pubbliche ai 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine nzeccaniche e autocarrozzerie di superficie superiore a 150 metri quadrati e relative aree di pertinenza adibite a parcheggi superiori a 800 mq di superficie impermeabilizzata, autolavaggi e relative aree di pertinenza, dovranno essere muniti, prima di confluire in fognatura, di apparecchi di separazione degli oli minerali e simili e degli idrocarburi.

Lo svuotamento del separatore di oli dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti. I titolari di autorizzazione allo scarico di officine meccaniche e autocarrozzerie di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati dovranno produrre semestralmente copia delle analisi effettuate in autotutela alle acque di scarico dell'attività prelevate dal apposito pozzetto di campionamento.

Tali analisi, effettuate da un laboratorio autorizzato, dovranno dintostrare il rispetto ai limiti fissati nella tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3^a del Decreto Legislativo n. 152/2006 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Analogamente, a insindacabile giudizio dell'Ufficio che predispone l'autorizzazione allo scarico, potrà essere richiesta, con cadenza fissata nello stesso provvedimento, la effettuazione di analisi in autotutela e la produzione dei relativi risultati per qualsiasi altra attività produttiva.

La mancata produzione di dette analisi comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 32

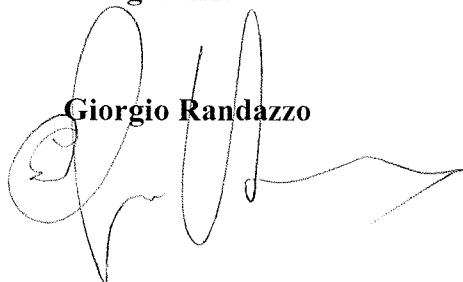
Divieto di diluizione degli scarichi, parziali e terminali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

La consigliera Vita Ippolito esce dalla Commissione alle ore 12,40.

Alle ore 13,00 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Venerdì 1 Agosto ore 12,00.

Il Segretario


Giorgio Randazzo

Il Presidente della III Commissione


Avv. Pietro Ferro

